



C A M E R A P E N A L E

ASSOCIAZIONE FRA AVVOCATI, PROCURATORI LEGALI E PRATICANTI

PROCURATORI DEL FORO DI GROSSETO

S T A T U T O


Art. 1

E' costituita una Associazione, denominata Camera Penale, fra Avvocati, Procuratori legali e Praticanti Procuratori legali iscritti negli Albi Professionali e nel Registro dei Praticanti del Circondario del Tribunale di Grosseto e che esercitano attivamente il patrocinio penale.

Art. 2

La Camera Penale ha i seguenti scopi:

- a - contribuire a mantenere alto e a difendere il prestigio della classe forense, conformemente alle antiche e nobili tradizioni di questa;
- b - svolgere attiva opera per una migliore e più moderna attuazione della giustizia penale, soprattutto in relazione all'esercizio del diritto di difesa;
- c - rafforzare i vincoli di solidarietà fra gli avvocati penali;
- d - promuovere iniziative culturali utili per l'attività professionale.



Art. 3

La Camera Penale sarà rappresentata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci, composto da sette soci,

che durerà in carica per due anni.

Il Consiglio Direttivo provvederà, nella sua prima riunione, ad eleggere fra i propri componenti, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Le cariche direttive della Camera Penale (Presidente, Vice Presidente e Segretario) sono incompatibili con qualsiasi altra carica di altri Organismi o Associazioni professionali.

Il Consiglio Direttivo avrà il compito di attuare gli scopi della Camera Penale, così come definiti all'art. 2.

Art. 4

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano fondamentale della Camera Penale.

I Soci si riuniranno in assemblea ordinaria entro il mese di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo e per ogni altra deliberazione, nonché, ogni biennio, per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il giorno della convocazione dell'Assemblea ordinaria sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà riunirsi in via straordinaria:

- 1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- 2) quando almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sot-

toporre all'Assemblea.

Nelle ipotesi di cui al capo 2 del presente articolo, la data di convocazione dell'Assemblea non potrà essere fissata dal Consiglio Direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

I lavori dell'Assemblea dei Soci dovranno essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 5

L'Assemblea nominerà ad ogni riunione il proprio Presidente, il quale chiamerà ad esercitare le funzioni di Segretario un componente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riterrà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione (che dovrà essere effettuata a distanza non minore di ventiquattro ore e non maggiore di sette giorni dalla prima), con qualunque numero di intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, salvo quanto disposto dal successivo art. 10.

Lo scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente dell'Assemblea assistito da un componente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Art. 6

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, ove se ne ravvisi l'opportunità, saranno notifi-

cate o comunicate alle Autorità, agli Enti e agli Organismi interessati alle deliberazioni stesse e potranno anche essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.

Art. 7

Le riunioni del Consiglio Direttivo si riterranno valide se saranno presenti almeno tre componenti.

Il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza di voti dei presenti.

Esso si riunirà:

- 1) su deliberazione a maggioranza da parte di esso Consiglio;
- 2) a richiesta formale anche di almeno due componenti.

In tal caso il Consiglio dovrà riunirsi nei tre giorni successivi a quello della richiesta.

I richiedenti dovranno precisare nella richiesta l'argomento che intendono sia trattato.

I lavori del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Possono essere Soci della Camera Penale gli Avvocati, i Procuratori legali ed i Praticanti Procuratori legali, regolarmente iscritti nell'albo professionale e nel Registro dei praticanti del Circondario del Tribunale di Grosseto che esercitano attivamente il patrocinio penale.



1987

Le domande di ammissione dei nuovi soci verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione sarà decisa a maggioranza con votazione palese.

Art. 9

La quota sociale annua sarà corrisposta anticipatamente nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Cesserà di far parte della Camera Penale, con provvedimento del Consiglio Direttivo:

- a) il Socio che presenterà le dimissioni al Consiglio Direttivo;
- b) il Socio che, dopo formale messa in mora, ometterà di pagare la quota sociale;
- c) il Socio che, con provvedimento definitivo degli Organi professionali, sia stato sospeso, anche a tempo determinato, dall'esercizio della professione forense o radiato dagli Albi professionali.

Al Socio che si porrà in contrasto con gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di cinque membri, potrà infliggere la deplorazione orale o scritta o, nei casi più gravi, l'espulsione, salvo il diritto del Socio, a cui sia stata inflitta la sanzione, di ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea, la quale dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla ricezione del



ricorso:

In nessun caso potranno essere inflitte la deplorazione o l'espulsione se al Socio non sia stato preventivamente contestato l'addebito o se non gli sia stato consentito di difendersene, personalmente o con l'assistenza di altro avvocato da esso delegato, oralmente o per iscritto, di fronte al Consiglio Direttivo.

Art. 11

La prima Assemblea dei Soci sarà convocata entro il 31 ottobre 1987.

Fino a tale convocazione le funzioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci saranno esercitate dal Comitato promotore, che ha anche facoltà di stabilire diverse modalità operative e di funzionamento in relazione alle esigenze della fase di avvio organizzativo della Camera Penale.

Grosseto 15.4.1987

Il Comitato promotore:

Avv. Maurizio Andreini

Avv. Giovanni d'Amato

Avv. Sergio Soldateschi

Avv. Adriano Viaggi

Avv. Pier Maria Bernardini

Avv. Marcello Ceccherini

Avv. Stelio Cutini

Avv. Luciano Giorgi

Avv. Marco Calò



Handwritten signatures of the committee members: Maurizio Andreini, Giovanni d'Amato, Sergio Soldateschi, Adriano Viaggi, Pier Maria Bernardini, Marcello Ceccherini, Stelio Cutini, Luciano Giorgi, and Marco Calò.

Vertical stamp on the right margin: CAMERA PENALE DI GROSSETO

Avv. Marco Calò


Manfredi



Copia conforme all'originale che si rilascia per:

solo uso *fiscale* **a richiesta** *di parte*

Grosseto, li *22 maggio 1987*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected loops and lines.